

Allegato n.7

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1993 (3)	Meno: ratei al 31.12.1992 (4)	Più: ratei al 31.12.1993 (5)	TOTALE (dato economico) (6)=(3-4+5)
Ammende, multe e sanzioni civili	141.553 000.000	99 000.000.000	182 841 095.645	12.955.038.539	13 544.622.619	183.430.679.725
Sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'art. 8. commi 3 ^a e 4 ^a del D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983	8 000 000	8.000.000	407.000	—	—	407.000
Interessi di dilazione e differimento	256.000 000	516.000.000	154.226 609	—	—	154.226.609
Valori per azioni di surruga, ex art. 14, legge n. 222/1984	—	791 000.000	327.038.288	—	—	327.038.288
Entrate varie	596.000.000	738.000.000	1.370 535 999	—	—	1.370.535.999
TOTALE	142.413.000.000	101.053.000.000	184.693.303.541	12.955.038.539	13.544.622.619	185.282.887.621

Allegato n. 8

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993					
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Impegnate nel 1993 (3)	Meno: rateo al 31.12.1992 (4)	Più: rateo al 31.12.1993 (5)	Più: risconto al 31.12.1992 (6)	Meno: risconto al 31.12.1993 (7)	TOTALE (dato economico) (8)=(3-4+5+6-7)
A).RATE COMPLETE E SVELTORIE DI PENSIONE	5.688.030.000.000	5.671.028.000.000	6.281.447.982.076	109.880.000.000	71.448.000.000	427.624.000.000	486.026.000.000	6.184.613.982.076
a detrarre:								
- Art. 1. legge n. 222/1984	97.691.000.000	79.300.000.000	43.849.866.047	691.000.000	533.000.000	5.651.000.000	4.885.000.000	44.457.866.047
- Art. 1. legge n. 140/85 e legge n. 544/88	80.000.000.000	80.000.000.000	30.412.137.640	1.000.000.000	700.000.000	6.781.000.000	5.328.000.000	31.565.137.640
- Assegno ai rimpatriati dalla Libia	1.600.000.000	1.580.000.000	1.443.159.025	—	—	—	—	1.443.159.025
- Quota parte mensilità di pensione erogata - art.37, 3° comma, lett.c), legge n. 88/1989	730.000.000.000	730.000.000.000	730.000.000.000	—	—	—	—	730.000.000.000
- Maggiorazioni agli ex combattenti art.6 , leggi n. 140/ 1965 e n. 544/1988	53.847.000.000	60.000.000.000	56.995.536.612	10.000.000.000	—	—	—	46.995.536.612
- Quote pensioni afferenti a periodi lavorativi prestati presso le FF.AA. alleate	54.000.000	15.000.000	16.000.000	—	—	—	—	16.000.000
- Convenzione Internazionale Italo-Venezuelana	700.000.000	—	—	—	—	—	—	—
Totale delle detrazioni	963.892.000.000	950.895.000.000	862.716.699.324	11.691.000.000	1.233.000.000	12.432.000.000	10.213.000.000	854.477.699.324
RATE PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE	4.724.138.000.000	4.720.133.000.000	5.418.731.282.752	98.189.000.000	70.215.000.000	415.192.000.000	475.813.000.000	5.330.136.282.752
ASSEGNI DI CUI ALL'ART.5, LEGGE N. 222/1984 ..	203.000.000	750.000.000	892.556.585	—	—	—	—	892.556.585
INDENNITA' DI MATERNITA' LEGGE N. 546/1987 ...	38.600.000.000	40.100.000.000	38.675.802.421	8.100.000.000	8.500.000.000	—	—	39.075.802.421
ASSEGNO DI NATALITA' L.1204/1971	—	—	3.000.000	—	—	—	—	3.000.000
INDENNITA' AI SUPERSTITI	—	—	129.600	—	—	—	—	129.600
TOTALE A)	4.762.941.000.000	4.760.983.000.000	5.458.302.771.358	106.289.000.000	78.715.000.000	415.192.000.000	475.813.000.000	5.370.107.771.358
B).ONERE PREVENZ. E CURA DELLA INVALIDITA' ..	6.399.000.000	6.496.000.000	3.940.584.000	—	—	—	—	3.940.584.000
TOTALE B)	6.399.000.000	6.496.000.000	3.940.584.000	—	—	—	—	3.940.584.000
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B) ...	4.769.340.000.000	4.767.479.000.000	5.462.243.355.358	106.289.000.000	78.715.000.000	415.192.000.000	475.813.000.000	5.374.048.355.358

Allegato n. 9

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI)	21.201.000.000	18.418.000.000	17.703.880.000
TOTALE A)	21.201.000.000	18.418.000.000	17.703.880.000
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:			
Contributi a favore di Enti vari:			
-Enti di patronato e assistenza sociale	23.424.000.000	17.851.000.000	17.222.276.000
-Istituto italiano di medicina sociale	114.000.000	93.600.000	87.588.000
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
-Trasferiti ad altri Enti di previdenza	574.000.000	574.000.000	1.724.663.047
TOTALE B)	24.112.000.000	18.518.600.000	19.034.527.047
TOTALE (A+B)	45.313.000.000	36.936.600.000	36.738.407.047

Allegato n. 10

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
Insussistenza di residui per contributi a seguito di cancellazione	—	—	63.550.087.711
Insussistenza di residui per ammende, multe e sanzioni civili a seguito di cancellazioni	—	—	884.794.684
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare	—	—	5.892.898.085
TOTALE	—	—	70.327.780.480

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani ha subito una radicale innovazione con l'approvazione della legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi del 2 agosto 1990, n. 233.

Tra i provvedimenti che hanno integrato o modificato la suddetta legge si segnalano quelli di particolare interesse.

L'art. 6, 2° comma, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge n. 359 dell'8 agosto 1992, ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 1992, il contributo dovuto dagli artigiani è aumentato in misura pari a un punto percentuale.

La legge 14 novembre 1992, n. 438, ha ampliato, dall'anno 1993, la base imponibile assoggettata a contribuzione nelle gestioni dei lavoratori autonomi, stabilendo che il contributo IVS deve essere calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non più soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione di appartenenza); inoltre il contributo stesso è stato rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle scadenze stabilite ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 233/1990 sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 1993, è dovuto un ulteriore contributo a saldo, che deve essere pagato entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF per l'anno 1993 medesimo.

L'art. 3 ter della citata legge n. 438/92 ha aumentato, con decorrenza 1° gennaio 1993, dal 14% al 15%, l'aliquota contributiva dovuta sulla quota di reddito d'impresa che eccede il tetto di retribuzione pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione dei lavoratori dipendenti.

Infine, l'art. 10 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge n. 243 del 19 luglio 1993, ha aumentato le aliquote contributive, con decorrenza 1° giugno 1993, al 14,50% e al 15,50% e, con decorrenza 1° gennaio 1994, al 15% e al 16%.

Per i collaboratori di età non superiore a 21 anni è prevista una riduzione pari a tre punti percentuali.

Sull'andamento della gestione ha avuto effetti la sentenza della Corte Costituzionale n. 485 del 29 dicembre 1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1993, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 - estensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari - nella parte in cui non considera familiari, agli effetti dell'obbligo assicurativo nella gestione artigiani, i figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa.

La stessa Corte, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo articolo 2, secondo comma, della citata legge n. 463 nella parte in cui non considera assicurabili, nella gestione suddetta, i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonché gli affini entro il secondo grado.

Pertanto, a decorrere dal gennaio 1993, i soggetti in precedenza indicati debbono essere considerati soggetti all'obbligo assicurativo, sempreché, ovviamente, sussistano tutti gli altri requisiti previsti ai quali la legge subordina la nascita dell'obbligo assicurativo.

Sull'andamento della Gestione ha continuato ad avere effetto anche per il 1993 la legge 1° giugno 1991, n. 166, la quale all'art. 4 stabilisce che i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro autonomo effettuato in Libia dall'1 luglio 1957 al 21 luglio 1970.

La presentazione della domanda di ricostituzione determina l'accredito, sulla posizione assicurativa dell'interessato, per ciascun mese di attività lavorativa svolta in Libia dal 1° gennaio 1959 - in qualità di titolare o di collaboratore - del contributo fisso mensile in vigore in Italia nel periodo cui l'accredito si riferisce.

L'onere della ricostituzione della posizione assicurativa è posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Il contributo per le prestazioni di maternità, previsto dalla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è rimasto stabilito nella misura di £. 18.936 annue per ciascun soggetto iscritto.

L'importo dei contributi accertati nell'anno 1993 è risultato inferiore a quello delle prestazioni erogate.

Pertanto, considerato che gli importi di cui trattasi fanno parte del bilancio complessivo della Gestione ampiamente attivo e tenuto conto che il complesso dei contributi accertati dal 1988 ad oggi è superiore alle prestazioni complessivamente erogate, non si ritengono necessari interventi correttivi di natura contributiva.

Nell'ambito delle prestazioni la Gestione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è

stata interessata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 recante "norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

In particolare l'art. 2, comma 1, ha disposto l'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il pensionamento di vecchiaia da 15 a 20 anni in ragione di un anno ogni due anni, in modo da pervenire alla situazione di regime a far tempo dal 1° gennaio 2001.

Da tale elevazione, tuttavia, sono stati esclusi (art. 2, comma 3) i lavoratori autonomi che, al 31 dicembre 1992, avevano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente, nonché quelli ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992.

Sono stati confermati i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla previgente normativa alle pensioni ai superstiti di assicurato (art. 2, comma 1).

L'articolo 3 ha introdotto sostanziali modifiche nei criteri di determinazione del reddito pensionabile, distinguendo tra lavoratori autonomi che alla data del 31 dicembre 1992 potevano far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni (comma 4) e quelli che alla stessa data potevano far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni.

Per i primi il reddito pensionabile deve essere determinato con riferimento alle 520 settimane (10 anni) o al minor numero di settimane utili antecedenti la decorrenza della pensione, aumentata dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione.

Nel caso in cui dal 1993 non risulti accreditata o versata in favore del lavoratore alcuna contribuzione, il calcolo della retribuzione pensionabile è effettuato con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione, o al minor periodo utile, antecedenti la decorrenza della pensione, senza alcun incremento.

Per coloro che possono far valere contributi versati in più gestioni assicurative occorre far riferimento all'anzianità contributiva maturata in ciascuna gestione, in quanto il calcolo delle pensioni dei lavoratori autonomi che possono far valere contribuzione in più gestioni assicurative va effettuato secondo le norme in vigore in ciascuna gestione.

Per i lavoratori autonomi, invece, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, il periodo di riferimento per il calcolo del reddito pensionabile resta fissato nei 10 anni coperti

di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, sia per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992, sia per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità acquisite successivamente a tale data.

L'art. 3, comma 5, ha fissato nuovi criteri per la rivalutazione dei redditi stabilendo che il reddito convenzionale annuo determinato a norma dell'art. 8, comma 4, della legge n. 233/1990, sia rivalutato in misura corrispondente alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

Il calcolo dei supplementi di pensione da liquidare a carico della Gestione viene effettuato con gli stessi criteri previsti per il calcolo delle pensioni.

Pertanto a decorrere dal 1° febbraio 1993 il calcolo della quota di supplemento relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992 è stato effettuato secondo i criteri vigenti anteriormente al decreto n. 503, mentre il calcolo della quota di supplemento relativa all'anzianità contributiva maturato dal 1° gennaio 1993 in poi è stato effettuato secondo i criteri previsti dal decreto n. 503.

Ulteriori riflessi sono derivati alla Gestione dall'applicazione delle disposizioni di cui alla già citata legge n. 438/1992 che all'art. 1 ha disposto, come è noto, fino al 31 dicembre 1993, la sospensione dell'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità.

L'art. 2, del citato decreto inoltre, ha sospeso fino al 31 dicembre 1993, l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento o di accordi collettivi, che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica previsti dalle vigenti disposizioni.

Il comma 1-bis dello stesso art. 2 ha disposto che, per il 1993, la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita è fissata in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° dicembre.

Per l'anno 1993, la Gestione è, infine, interessata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica".

Ai fini della determinazione dei requisiti reddituali per l'integrazione al tratta-

mento minimo va menzionato l'art. 11, comma 38, che ha apportato modifiche all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, stabilendo che per i pensionati in essere al 31 dicembre 1993, restano in vigore le norme di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni dalla legge n. 638/1983.

L'art. 11, comma 22, fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 6, commi 5, 6 e 7 del decreto legge dianzi citato, confermando i criteri applicativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 17 del 20 febbraio 1987 secondo cui, fermo restando il diritto all'integrazione o alla cristallizzazione della sola pensione indicata in via prioritaria dal comma 3 dell'art. 6, l'altra o le altre pensioni integrate al trattamento minimo devono essere ricondotte dal 1° ottobre 1983 nell'importo della pensione non integrata spettante alla data del 30 settembre 1983.

Da ultimo si segnala la sentenza n. 39 del 28 gennaio - 10 febbraio 1993, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) "nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data".

Occorre, inoltre, far menzione di alcuni principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in materia di pensione di inabilità.

Secondo quanto enunciato dalla Suprema Corte con sentenza n. 7783 del 19 marzo 1993, la rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi ed albi indicati dal secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 222 del 1984, non costituiscono requisiti costitutivi ulteriori per il sorgere del diritto alla pensione di inabilità, in aggiunta al requisito sanitario e a quello contributivo, ma sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione ad un diritto già sorto. Afferma, pertanto, la Corte che in caso di rinuncia o di cancellazione effettuate successivamente alla presentazione della domanda di pensione, la decorrenza va fissata nel primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.

La Suprema Corte ha precisato, tra l'altro, che la rinuncia di cui alla suddetta disposizione si riferisce unicamente ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e non si estende ai compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato svolte fino al provvedimento di concessione della pensione, i quali compensi, ove persistano o abbiano inizio per la prima volta in relazione ad attività svolte dopo la concessione della pensione, ne determinano, al pari delle altre cause di incompatibilità, la revoca, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 2.

PAGINA BIANCA

GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI DEGLI ESERCENTI
ATTIVITÀ COMMERCIALI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATORE

Il rendiconto 1993 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presenta un avanzo economico di esercizio di 2.478 miliardi.

Tale risultato fa ascendere l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 1993 a 7.507 miliardi.

CONSUNTIVO	1989	1990	1991	1992	1993
	(in miliardi di lire)				
AVANZO DI ESERCIZIO	616	741	1.256	2 005	2.478
AVANZO PATRIMONIALE	1.027	1.768	3.024	5 029	7.507

Come si rileva dal prospetto che precede, ove vengono raffrontate le risultanze degli ultimi esercizi, l'avanzo dell'anno 1993 evidenzia un consolidamento del buon andamento della Gestione, dovuto essenzialmente ai favorevoli risultati riscontrabili nell'ambito delle entrate contributive, le quali presentano una sensibile crescita rispetto all'anno precedente (+ 1.082 miliardi), pur in presenza di una tendenza recessiva che nell'area del lavoro autonomo ha prodotto delle cessazioni di attività, con fenomeni di insolvenza che hanno determinato, per quest'ultimo aspetto, un aumento dei residui rimasti da riscuotere.

A tale situazione non ha fatto riscontro un significativo raffreddamento delle spese per prestazioni. Il contenimento di oneri previsto su tale fronte, quale effetto dei provvedimenti adottati nella seconda metà dell'anno 1992, è stato attenuato dall'appesantimento degli oneri connessi al completamento dell'operazione di ricostituzione delle pensioni liquidate nel periodo 1982/1990.

E' da rilevare tuttavia che nonostante la situazione di stasi dell'intera economia, la Gestione ha avuto una buona tenuta, conseguendo un avanzo economico da ritenersi senzaltro soddisfacente.

La validità dei risultati finora conseguiti, pertanto, dà motivo al Comitato amministratore di sottolineare come il periodico aumento dell'aliquota contributiva è stata deciso dal Parlamento - su proposta dei Governi dell'epoca - senza tener conto delle risultanze attive della situazione economica e finanziaria della Gestione.

Pressato da problemi finanziari di carattere generale, il legislatore, negli ultimi anni, ha assunto provvedimenti che si ripercuotono sull'economia dello specifico settore degli esercenti attività commerciali, con conseguenti riflessi sulla consistenza numerica degli iscritti.

E' il caso di notare che dopo la riforma pensionistica dei lavoratori autonomi realizzata nel 1990 con la legge n. 233, già nel corso del 1991, a decorrere dal 1° aprile, con la legge n. 202/1991, l'aliquota contributiva del 12 per cento, fissata con la citata legge di riforma, veniva aumentata di un punto percentuale.

Con successivi provvedimenti, nel corso degli esercizi 1992 e 1993, la predetta aliquota di prelievo è stata aumentata di un punto percentuale dal 1° luglio 1992 (legge n. 359/1992) e di ulteriori 0,5 punti dal 1° giugno 1993 e 0,5 punti dal 1° gennaio 1994 (legge n. 243/1993).

A ciò è da aggiungere che con la legge n. 438 del 14 novembre 1992 è stata ritoccata l'aliquota contributiva (+ 1 punto percentuale) da applicarsi sulla parte di reddito eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile prevista per il F.P.L.D., e nel contempo sono stati modificati sia la base imponibile, che risulta ragguagliata non solo al reddito di impresa ma anche a quello di partecipazione, sia il riferimento temporale dei redditi medesimi (stesso anno cui è riferito il contributo).

Per quanto riguarda l'aspetto prestazioni è da notare l'incremento degli oneri, diretta conseguenza della lievitazione del numero delle pensioni in essere e dell'aumento del valore medio delle stesse, per effetto dell'operazione di ricostituzione delle pensioni liquidate nel periodo 1982/1990.

Gli oneri pensionistici posti a carico della Gestione risentono peraltro della diminuzione dell'apporto dello Stato, previsto per il 1993 in 788 miliardi a fronte di 1.191 miliardi del 1992, a copertura della fetta avente natura non previdenziale.

La Gestione comunque si presenta sana ed in grado di far fronte agli impegni del prossimo futuro. Pur in presenza degli effetti connessi all'allungamento della vita media dei pensionati, gli indicatori più significativi testimoniano la validità della situazione.

La diminuzione costante delle prestazioni di invalidità, il buon rapporto iscritti/pensionati (2,12) e l'età media contenuta degli iscritti, forniscono un adeguato conforto all'economia della Gestione.

Per quanto concerne gli aspetti più generali, il Comitato, come già segnalato in occasione del consuntivo 1992, esprime, invece, riserva in ordine al basso rendimento delle anticipazioni fornite dalla Gestione commercianti ad altri Fondi deficitari, risultato pari al 6,21 per cento, per un ammontare di interessi attivi pari a 203 miliardi.

* * *

Per quanto attiene all'analisi dei provvedimenti normativi in generale che hanno influenzato la Gestione, si rimanda all'apposita appendice predisposta in allegato